



Comune di Agliè

PROVINCIA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012

L'anno **duemiladodici**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **21** e minuti **00**, presso **SALA MUNICIPALE**, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GIANOTTI Edi	SINDACO	X	
ROSTAGNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
SCAVARDA Armando	CONSIGLIERE	X	
SUCCIO Marco	CONSIGLIERE	X	
PELISSERO Dario	CONSIGLIERE	X	
MUZZOLINI Manuela	CONSIGLIERE	X	
GALLINATI Danilo	CONSIGLIERE	X	
OBERTO Cristian	CONSIGLIERE	X	
MARTINETTO Valeria	CONSIGLIERE	X	
ACQUADRO Walter	CONSIGLIERE		X
PAGLIA Gian Carlo	CONSIGLIERE		X
CHIVINO Stefania	CONSIGLIERE		X
MICHELA Marco	CONSIGLIERE	X	

Totale

10	3
----	---

Assume la presidenza la sig.ra GIANOTTI Edi - Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianpiero ZANOLO

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U. 267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2012;

PRECISATO che:

- il soggetto passivo di imposta è individuato nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso consistono in due rate di pari importo, scadenti la prima il 18 giugno e la seconda il 16 dicembre. Per l'abitazione principale è prevista l'effettuazione del pagamento in tre rate;
- con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, provvederanno all'approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità;

VISTO l'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;

PRESO ATTO che:

- l'Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
 - 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);
 - 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
 - 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del TUIR di cui al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, l'aliquota di base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a dire al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- i comuni possono prevedere che l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 della l. 23.12.1996, n. 662, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non risulti locata;
- e applica all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (anagrafe italiana residenti estero) in questo comune, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell'Imposta Municipale Propria computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito dalla L. 133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta, così computata, è versata allo stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di cui all'art 13 comma 10 del DL 201/2011, nonché le eventuali detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato;

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13;

VISTE le ulteriori abrogazioni apportate dal comma 14 del citato art. 13 del DL 201/2011;

VISTA la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione federalismo fiscale ad oggetto "Imposta Municipale propria (I.M.U.). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.";

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione G.C. n.70 dell'11/06/2012;

VISTO altresì il comma 6 dell'art. 13 del DL 201/2011, che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

POSTA ai voti palesi la proposta di deliberazione

Presenti: n. 10; Votanti: n. 9; Favorevoli: n. 9; Astenuti: n. 1 (Michela);

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2012 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota ordinaria 0,86 per cento:

Per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5, nonché per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle lettere seguenti.

b) Aliquota base 0,2 per cento:

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nel

caso specifico di questo ente sono esenti poiché ubicati in zona classificata montana ai sensi del D.L. 30.12.1993, n. 557;

c) Aliquota base 0,45 per cento:

- per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;
- per l'unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 3. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedenti punti 1 e 2, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011.

2. Di approvare per l'anno 2012 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro;

3. Di dare atto che la sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi:

- alla fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- l'aliquota ridotta si applica all'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE (anagrafe italiana residenti estero) in questo comune, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

4. Di far constatare che:

- sono esenti dall'IMU ai sensi della lett. H art. 9, c. 8 D.L. 201/2011 i terreni agricoli ricaduti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77 ed in particolare i Fogli Mappali dal n. 1 al n. 15, n. 18 – 19 – 22 e 23;
- i terreni di proprietà privata trasferiti di fatto al Comune in attesa di formalizzazione del trasferimento non sono soggetti al pagamento dell'IMU, in quanto rientrano nella fattispecie delle proprietà immobiliari di cui il soggetto proprietario non è più titolare del possesso.

5. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dall'art. 13 comma 15 del DL 201/2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIANOTTI Edi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 6/07/2012

il 06/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 16/07/2012

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Perchè dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

il 16/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpiero ZANOLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 06/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Gianpiero ZANOLO)
